



TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Fallimentare

p.p. N. 16 2014 R.G.E.
MONZACAR S.P.A.

Conc n.16-2014

IL TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE 3° CIVILE

Fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio , nella persona dei seguenti Magistrati:

Dott. MIRKO BURATTI	Presidente
Dott. G.B. NARDECCHIA	Giudice
Dott. ALBERTO CRIVELLI	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di concordato presentata in data 10.7.2014 (con successive integrazioni su richiesta da parte del Tribunale) a seguito di precedente istanza ex art.161, 6° co., l.f., proposta da Nico Di Seri, consigliere delegato e legale rappresentante di

MONZACAR S.P.A., (CF: 02769460961), con sede legale in Monza , con avv. Ettore Maria Negro;

Rilevato, **in ordine alla legittimazione**, che il ricorso per la presentazione della domanda di concordato è sottoscritto dal legale rappresentante e consigliere



delegato a ciò autorizzato dai poteri attribuitigli dal consiglio di amministrazione, a mezzo di delibera 4.3.2014 a rogito Filippo Salvo;

Rilevato che tra le **condizioni soggettive** di ammissione risultano dal tenore dell'art. 160 comma primo risulta evidenziata solo la qualifica di imprenditore in capo alla richiedente, che nella specie è regolarmente iscritta al registro delle imprese ed effettivamente operante, ed è quindi senza dubbio imprenditore commerciale, operante nel settore dell'attività di vendita autoveicoli ed altro e può essere oggetto della normativa fallimentare, ai sensi dell'art. 1 l.f.,

Rilevato inoltre come la società soddisfi i parametri di fallibilità come si evince dai bilanci depositati dai quali emerge che l'attivo patrimoniale era pari per il 2011 un attivo di € 81.724.657,00 e per il 2012 di € 48.850.300,00; debiti per € 47.817.543,00 per il 2012 e € 38.623.120,89 per il 2013; ricavi lordi di € 100.480.791,00 per il 2012 e € 37.716.928,35 per il 2013.

Non vi è dubbio, che la società sia in crisi da tempo e sia in stato di insolvenza cosicché solo il concordato proposto ai creditori, per cessio bonorum, è idoneo ad evitare il fallimento, risolvendo la situazione di crisi.

Rilevato che il piano, che è tra le **condizioni oggettive** richieste per l'ammissione alla procedura, prevede all'esito delle varie integrazioni:

1) cessione del patrimonio immobiliare con un realizzo di € 19.430.000,00 ;2) cessione dei rami d'azienda per un corrispettivo di € 2.480.000,00; 3) cessione del magazzino per un corrispettivo di € 1.283.611,00; 4) realizzo di crediti per € 1.366.025,00 ;5) disponibilità liquide per € 793.047,00; 6) realizzo di attività per € 1.039.684,00; il tutto da realizzarsi entro trentasei mesi; 7) iscrizione di un vincolo a favore della massa dei creditori sulla quota del 50 % di un immobile di proprietà di Giovanni Di Seri, che verrà esitato in caso di mancato raggiungimento della percentuale del 15 % in favore dei creditori chirografari

La **proposta** si articola secondo il seguente percorso:

pagamento nelli 100,00 % dei creditori privilegiati generali consistenti in debiti tributari (ritenute fiscali dipendenti, ires, irap, e altri debiti tributari, in totale € 2.356.081); verso dipendenti (per tfr € 311.414, e altro € 519.279); istituti previdenziali (€ 115.653), artigiani e altri fornitori privilegiati (per € 224.000); professionisti (€ 438.007), in totale € 6.288.665 ivi incluso fondo rischi € 1.975.772 e



fondo interessi € 190.000; creditori privilegiati ipotecari € 12.937.166 oltre interessi € 377.000; I.V.A. rivalsa € 124.228,00; 15,93 % dei creditori chirografari per complessivi € 24.968.680,00 (le cui voci significative sono costituite da banche € 15.542.364; fornitori € 5.211.480; altri euro 849.583; privilegio degradato verso banche € 500.921,00; nonché la previsione di un fondo rischi € 1.490.000.

rilevato che vengono previste spese di procedura per € 884.500,00 con una prededuzione complessivamente ammontante nell'ipotesi iniziale a € 3.404.500,00, poi però, grazie alle perspicue osservazioni dei commissari, accolte dalla società, ridotte di € 360.000,00.

Il decreto di ammissione da parte del Tribunale è stato emesso il 30.10.2014, e in esso è nominato giudice delegato il dott. Alberto Crivelli, commissari Giudiziali il dott. Emanuele Gentili e la rag. Cristina Affatato.

Nel corso dell'adunanza non si sono raggiunte le maggioranze e nei venti giorni, anche in virtù del meccanismo del c.d. silenzio-assenso, si sono raggiunte le seguenti maggioranze: favorevoli 78,04 %.

I commissari nel parere reso ex art.180 l.f., hanno ribadito le loro valutazioni complessivamente favorevoli all'omologa della proposta, soprattutto dopo l'integrazione della proposta a mezzo della garanzia costituita dal 50 % dell'immobile del socio e della riduzione delle spese in prededuzione, che complessivamente hanno consentito di superare il miglior soddisfacimento, fin lì dimostrato dai conteggi dei commissari, garantito ai creditori dall'ipotesi fallimentare.

Il parere del Pubblico Ministero presente è favorevole.

Ai sensi dell'articolo 180, penultimo comma, del nuovo testo L.F., le somme da corrispondere ai creditori eventualmente irreperibili dovranno essere versate, a cura del liquidatore e sotto il controllo del Commissario, su conto corrente bancario intestato alla procedura presso una delle banche aderenti alla convenzione con il Tribunale di Monza, affinché in caso di omessa richiesta di attribuzione entro cinque anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato.

A norma dell'art. 182 L.F., trattandosi di concordato per cessione di beni, deve essere nominato il comitato dei creditori.

Si ritiene che l'attività conseguente alla liquidazione ed agli adempimenti gestionali



debba essere svolta, così come indicato, sia pure sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, dal liquidatore indicato dalla Società, che si è reso disponibile a svolgere il compito con un compenso di € 90.000,00, come confermato nella relativa missiva, e che è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina quale curatore fallimentare.

Si reputa quindi che la proposta possa essere mantenuta ed eseguita dalla società .

Visto l'art. 180, 182 l.f.

P.Q.M.

OMOLOGA

La procedura di Concordato Preventivo della
MONZACAR S.P.A., (CF: 02769460961), con sede legale in Monza ,

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 180 l.f. la dott. Elena Quadrio, con il compenso indicato nella parte motiva;

CONFERMA

I commissari già nominati per la fase antecedente

NOMINA

Il comitato dei creditori, scelto tra coloro che non si sono negati a tale ruolo, come segue:

- 1) Ford Italia s.p.a.;
- 2) Unicredit s.p.a.;
- 3) Elisa Narici;



STABILISCE

1. le attività di liquidazione, da espletare secondo lo schema legale di cui all'art. 107 L.F., e gli adempimenti gestionali previsti nel piano vengano condotti dal liquidatore giudiziale sotto la vigilanza del Commissario;
2. ogni atto di cessione diverso da quelli di cui all'art. 182, 4° comma, L.F. e, comunque, ogni altro atto di straordinaria amministrazione, nonché le transazioni, sarà compiuto mediante ricorso a procedure competitive e trasparenti, acquisendo il parere preventivo del Commissario e del Comitato dei creditori e depositando, poi, l'atto presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale; in caso di dissenso da parte del Commissario o del Comitato dei creditori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice delegato;
3. al fine di consentire il miglior controllo sulle ulteriori attività di gestione, il Liquidatore provvederà a trasmettere, ogni semestre, una dettagliata relazione avente contenuti analoghi a quelli dell'art. 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, L.F. al Commissario ed al Giudice delegato, provvedendo, poi, al deposito di apposito documento, unitamente alle eventuali osservazioni, da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività. La relazione dovrà comprendere anche la previsione delle attività di rilievo da compiere e la stima dei ricavi realizzabili nel semestre seguente, nonché ogni altra informazione che possa incidere sull'attuazione del piano concordatario. In ogni caso, la Società dovrà fornire al Commissario ogni informazione da quest'ultimo ritenuta utile sull'andamento della gestione economica, finanziaria e contabile, corredata della relativa documentazione a supporto. Altra copia della relazione dovrà essere comunicata a mezzo di posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale, il quale dovrà procedere alla comunicazione via PEC ai creditori tutti, a norma dell'art. 171, secondo comma, L.F.;
4. il Liquidatore dovrà provvedere a redigere, secondo necessità, piani di riparto per il pagamento dei creditori in collaborazione e sotto la sorveglianza del Commissario;
5. al termine della procedura, il Liquidatore dovrà predisporre il rendiconto della gestione, corredato del parere del Commissario e del Comitato dei creditori, provvedendo al deposito della relativa relazione e degli allegati nel fascicolo della procedura.
6. Si comunichi alla società concordataria, al Commissario giudiziale e al P.M. Si provveda alla pubblicazione ed affissione ai sensi dell'articolo 17 L.F..

Così deciso in Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza il
22 settembre 2015.




Il Giudice est.

Alberto Crivelli

Il Presidente.

Dott. Mirko Buratti

Monza, 08/10/2015



Il Giudice delegato
Dott. Alberto Crivelli